

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DUE COLORI NEL VENTO APS - ETS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "DUE COLORI NEL VENTO APS", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune della Spezia, in Viale San Bartolomeo 689. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione, mediante delibera dell'Organo di amministrazione, potrà anche istituire ulteriori sedi secondarie nonché sezioni territoriali a livello nazionale, sempre operanti nel rispetto del presente statuto.
5. L'associazione è aggregata alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela), codice 1041 tramite homerus APS e ne osserva i regolamenti, condividendone i propri programmi e principi ispiratori.
6. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà esser sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, lett. l) e t) del D. Lgs. 117/2017:
 - lett. l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. In particolare l'associazione opera nel settore dello sport dilettantistico a favore dei disabili visivi, svolgendo le seguenti attività primarie:
 - l'insegnamento e la pratica degli sport nautici, con particolare riguardo alla navigazione a vela, per disabili visivi condividendo con Homerus APS l'insegnamento del metodo homerus, al fine di:
 - facilitarne l'approccio ai neofiti;
 - creare occasioni di navigazione;
 - organizzare e partecipare a gare e campionati indetti dalle Federazioni Sport Disabili italiane e straniere, dalla Federazione Italiana Vela e dall'Associazione stessa;
 - contribuire all'educazione ed alla formazione dei praticanti;
 - agevolare i disabili visivi nella pratica degli sport e del diporto nautico, anche¹ tramite accordi e convenzioni con altre Associazioni, Enti e Ditte Private volti ad ottenere condizioni favorevoli per l'esercizio delle attività di cui sopra;

- collaborare con Giudici di Regata per la crescita agonistica dei partecipanti nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- contribuire all'evoluzione del Regolamento di Classe ed al suo rispetto da parte degli Associati;
- favorire l'utilizzo di un unico Regolamento di Classe per tutte le regate;
- espletare ogni attività tendente a conglobare le Paralimpiadi nelle Olimpiadi;
- attuare altre iniziative atte a promuovere, incentivare, organizzare e sostenere gli sport acquatici in genere ed il diporto.

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse e raccolta fondi

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 -Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale-

Art. 6 - Lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 7 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto ne condividano gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Le persone che intendano divenire soci dell'associazione devono inoltrare richiesta scritta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione da parte del socio. Qualora il socio intenda recedere dal rapporto associativo, dovrà presentare apposita domanda di cancellazione.

4. La quota sociale di ammissione deve essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

5. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino l'attività velica o ricoprano cariche elettive interne, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

7. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

8. L'organo di amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione. Il provvedimento dell'assemblea dei soci, potrà essere impugnato davanti a un collegio arbitrale costituito secondo le regole e la procedura previste dallo Statuto della FIV.

9. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

-dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

-morosità, ovvero mancato versamento della quota associativa oltre 4 mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

-morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica). Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo;

-esclusione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

10. Il provvedimento che delibera lo scioglimento del rapporto associativo viene adottato dall'organo di amministrazione e deve essere comunicato, entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione, al soggetto interessato, il quale, entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione, può presentare ricorso all'assemblea ordinaria dei soci. Il provvedimento dell'assemblea dei soci, potrà essere impugnato davanti a un collegio arbitrale costituito secondo le regole e la procedura previste dallo Statuto della FIV.

11. Per i casi di dimissioni volontarie e morosità resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

ART. 8 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri ed i minorenni sono rappresentati in Assemblea, ai sensi e per effetti delle presenti disposizioni statutarie, dall'esercente la potestà genitoriale.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non possono candidarsi alle elezioni delle cariche sociali.
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Presidente dell'Organo di amministrazione;

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
- Organo di Revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni, possono essere riconfermate e si intendono tutte a titolo gratuito; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e ne sarà data pubblicità mediante la pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
10. L'assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio / rendiconto per cassa e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto dell'ammissione all'associazione del soggetto aspirante socio;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva i regolamenti interni;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

-delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11- Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove.

2. Possono ricoprire tale carica sociale gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

5. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di ventiquattro ore;

8. La seduta dell'Organo di Amministrazione può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

10. Le sedute e le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione.

11. L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

12. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

13. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, l'organo di amministrazione dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo organo sociale compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dai membri residui dell'organo di amministrazione.

15. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

- amministra l'associazione;

- predispone il bilancio d'esercizio / rendiconto per cassa e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera lo scioglimento del rapporto associativo;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - predispone i regolamenti interni dell'associazione, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci;
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13- Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 14 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:
 - provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
 - deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;

- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
- provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'organo di amministrazione;

2. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 15 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
3. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
4. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
5. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
6. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
7. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 17- Risorse

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse

generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Bilancio d'esercizio / rendiconto per cassa

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono annuali e redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio d'esercizio / rendiconto per cassa è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 - Tutte le controversie in ambito di giustizia sportiva insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi potranno essere devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

ART. 24 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.